

Massimo BROCCOLATO | RAVA - Dipartimento sviluppo economico ed energia

---

## *Le comunità energetiche rinnovabili: il contesto normativo*



## COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) art. 31

Aggregazione di utenti finali di energia elettrica che rispetta i seguenti requisiti:

- a) Fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale;
- c) Per quanto riguarda le Imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori.



## GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE art. 30


Insieme di clienti finali e/o produttori che condividono l'energia all'interno del medesimo edificio o condominio.

# I VANTAGGI



## AMBIENTALI

- Aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>



**OBIETTIVO VDA  
FOSSIL FREE AL 2040  
INDIPENDENZA  
ENERGETICA**



## TECNICI – MIGLIORAMENTO RETE ELETTRICA

- Riduzione delle perdite di trasporto/distribuzione sulla rete elettrica
- Promozione del «consumo istantaneo» di «produzione locale», mitigando lo sbilanciamento tra domanda e offerta



## SOCIALI

- Ricadute economiche/ambientali/sociali sul territorio a livello di comunità



## ECONOMICI

- Incentivazione dell'energia condivisa, possibili risparmi per i membri della CER
- Valore aggiunto per filiera di installatori/manutentori di impianti a fonti energetiche rinnovabili

# ENERGIA CONDIVISA


## ENERGIA CONDIVISA

«Minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori della CER»



I BENEFICI DI UNA CER DIPENDONO FORTEMENTE DAL CORRETTO DIMENSIONAMENTO E PROGETTAZIONE (deve essere massimizzata l'energia condivisa)

I BENEFICI RICADONO SULLA COMUNITÀ O VENGONO RIPARTITI SUI MEMBRI DELLA STESSA



# QUADRO NORMATIVO

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 - RED II



ART. 42 bis – DL 162/2019 (Milleproroghe 2019)

Recepimento anticipato della Direttiva RED II per comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo da FER (AUC)



Delibera ARERA  
318/2020

Regolazione **economica** relativa all'energia elettrica condivisa

D.M. 16 settembre  
2020

**Tariffa incentivante** per la remunerazione degli impianti a FER inseriti in AUC e CER

Regole tecniche GSE  
+ aggiornamenti

Requisiti per valorizzazione e incentivazione, criteri di calcolo, modalità di misura e pagamento

D.Lgs 199/2021

Recepimento definitivo della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II)

Fino all'uscita dei provvedimenti attuativi del D.Lgs 199/2021 continuano ad applicarsi le regole della fase transitoria

FASE TRANSITORIA

# FASE TRANSITORIA vs RECEPIMENTO DEFINITIVO

	Art. 42 bis D.L. 162/2019	D.L. 199/2021
Ambito territoriale	Utenti afferenti alla medesima cabina secondaria (MT/BT)	Utenti afferenti alla medesima cabina primaria (AT/MT)
Taglia massima singolo impianto	200 kW	1 MW
Soggetti che possono aderire	Privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, PMI*	Estensione a Università, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale

\*PMI: la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale, ovvero il codice ATECO prevalente deve essere diverso dai codici 35.11.00 (produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (commercio di energia elettrica)

# FASE TRANSITORIA vs RECEPIMENTO DEFINITIVO



L'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) con propria deliberazione 27 dicembre 2022 n. 72/2022/R/EEL, ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) in attuazione dei decreti legislativi 199/2021 (RED II) e 210/2021 (Norme comuni mercato interno energia elettrica).

## Tipologie di configurazione per l'autoconsumo diffuso:

- Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
- Comunità energetica dei cittadini;
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile «a distanza» con linea diretta;
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile «a distanza» che utilizza la rete di distribuzione;
- Cliente attivo «a distanza» che utilizza la rete di distribuzione.

## Art. 10 – Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria

Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblicano nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al **30 settembre 2023**. Successivamente, aggiornamento biennale.

# SUDDIVISIONE TERRITORIO – CABINE PRIMARIE

<https://www.devalspa.it/comunita-energetiche-cer>

### Ricerca area di competenza

Indirizzo

Comune

Indirizzo (nome via o frazione)

Civico

**Visualizza**

Comune: **AOSTA**  
Indirizzo: **PZA ALBERT DEFFEYES, SN1**  
Area: **ACIT0090001**



Maison&Loisir – Evento tecnico: **LA TRANSIZIONE ENERGETICA - SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LA VALLE D'AOSTA**

**Massimo BROCCOLATO - Le comunità energetiche rinnovabili: il contesto normativo**

# VALORIZZAZIONE ECONOMICA - FASE TRANSITORIA

ENERGIA CONDIVISA  
**Restituzione oneri** di trasmissione e distribuzione


9 €/MWh

ENERGIA CONDIVISA  
**Tariffa incentivante** del MISE per 20 anni

110 €/MWh

ENERGIA IMMESSA IN RETE  
**Ritiro dedicato** GSE o vendita sul mercato elettrico

50 €/MWh



La ripartizione tra consumatori e produttori e/o la definizione di obiettivi di comunità sarà definita dagli statuti delle CER



# TESTO INTEGRATO DELL'AUTOCONSUMO DIFFUSO (TIAD)

## VALORIZZAZIONE ECONOMICA

- **VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA** ovvero le componenti e le tariffe che non hanno ragione di essere applicate all'energia autoconsumata

$$C_{ACV} = \underbrace{CU_{Afa),m} * E_{ACV}}_1 + \underbrace{CU_{Afb),m} * E_{ACVC}}_2 + \underbrace{\text{Somma}_{i,h} (E_{ACVC,i} * c_{PR,i} * Pz)}_3$$

<i>PZO = Prezzo Zonale Orario</i>		QUANTIFICAZIONE VALORIZZAZIONE		CONFIGURAZIONI SOTTO CABINA PRIMARIA (CER)	CONFIGURAZIONI NEL MEDESIMO EDIFICIO E CONDOMINIO (GRUPPI DI AUTOCONSUMO)
1	Tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione	8,48 €/MWh		X	X
2	Componente variabile di distribuzione	0,6 €/MWh			X
3	Perdite di rete evitate (funzione del livello di tensione cui è connesso l'impianto)	BT	1,2% * PZO		X
		MT	2,6% * PZO		X

# QUADRO REGOLATORIO NAZIONALE

**FASE DI INCERTEZZA:** in attesa delle modifiche normative e delle nuove regole tecniche

- In attesa del **DECRETO MINISTERIALE** di definizione della **tariffa incentivante** e delle **regole di cumulabilità** anche con altri contributi nonché delle successive modifiche alle regole tecniche del **GSE**
- Devono essere chiariti gli aspetti legati agli **Aiuti di Stato** nel caso di concessione di contributi;
- Disciplina per l'individuazione di **superfici e aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20 d lgs 199/2021);
- **PNRR** (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2: *Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo*) – la misura dedicata alle CER potrebbe subire variazioni (da finanziamento a tasso zero potrebbe diventare, almeno parzialmente, un contributo)
  - Contributi in conto capitale(?) fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili per sviluppo CER in comuni fino a 5.000 abitanti
  - Dotazione finanziaria: 2.200.000.000 €
  - Prima ipotesi di riparto tra Regioni (RAVA: 18.131.777 €)
  - Scadenza giugno 2026

# QUADRO REGOLATORIO NAZIONALE

Comunicato stampa  
del 28/12/2022

## CER: NUOVA ENERGIA ALL'ITALIA

### Come accedere al contributo a fondo perduto

-  Abito in un comune sotto i 5mila abitanti.
-  Individuo l'area dove realizzare l'impianto e altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.
-  Creo la CER con uno Statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.
-  Elaboro un progetto per la realizzazione della CER scelgo facoltativamente di verificare preventivamente con il Gestore Servizi Energetici se il progetto può essere ammesso all'incentivo.
-  Presento la domanda di incentivo sul sito [www.gse.it](http://www.gse.it).
-  Avvio i lavori e li rendiconto.

 MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

#### Incer

- Riva picc
- Risp costit
- incer
- Pot entro

# QUADRO REGOLATORIO NAZIONALE



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

Decreta

## TITOLO I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

**Art. 1**  
*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR).

2. Il Titolo II del presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

3. Il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.

- a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
- b) dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento.

6. Il diritto alle tariffe incentivanti è altresì soggetto alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014, nonché alle regole operative di cui all'articolo 11.

7. Alla copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti a valere su risorse proprie degli stessi quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

### **Art. 6** *(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1.

2. Fermo restando quanto statuito dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini di quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 7, del predetto decreto.

## TITOLO III CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR

**Art. 7**  
*(Soggetti beneficiari e interventi ammissibili)*

1. I beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. Sono ammissibili al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 3, comma 2;
- b) insussistenza dei casi di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) l'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;

3. Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

# QUADRO REGOLATORIO NAZIONALE

## Allegato 1: Calcolo della tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile

### 1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

- a) per impianti di potenza > 600 kW

**TIP:**  $60 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

- b) per impianti di potenza > 200 kW e < 600 kW

**TIP:**  $70 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

- c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

**TIP:**  $80 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

### 2. Correzione della tariffa per impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici la tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

### 3. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale

Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto, la tariffa spettante è determinata come segue:

$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$

dove **F** è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,40, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

# INIZIATIVE LEGISLATIVE A LIVELLO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
XVI LEGISLATURA

Disegno di legge regionale  
n. 74

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo.

presentato dalla Giunta regionale

il 14 luglio 2022



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
XVI LEGISLATURA

Proposta di legge regionale  
n. 94

Promozione e sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e dell'autoconsumo collettivo. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015).

presentata dalle Consiglieri Minelli e Guichardaz

il 1° marzo 2023

# OBBIETTIVI DEI D.L. REGIONALI

- Sostenere lo sviluppo delle CER finanziandone le diverse fasi necessarie alla realizzazione (dal dimensionamento e progettazione alla realizzazione degli impianti FER)
- Promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
- Accelerare e favorire la realizzazione delle CER con azioni di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale
- Presidiare il processo di creazione delle CER con un sistema di governance che garantisca il più possibile la coerenza con l'obiettivo di una regione Fossil Free al 2040

**L'assenza di un quadro regolatorio definitivo a livello nazionale, condiziona la stesura di un testo di legge che possa essere pienamente efficace nel sostenere lo sviluppo delle CER e dell'autoconsumo collettivo.**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

